

# Il docente a tempo pieno non può essere co.co.co.

I ricercatori universitari, a tempo determinato o indeterminato, possono svolgere contestualmente una collaborazione coordinata e continuativa con una pubblica amministrazione diversa dall'ateneo d'appartenenza, per attività di consulenza o didattica?

A.D. - AREZZO

Occorre innanzitutto chiedersi come (e se) la disciplina sulle incompatibilità, il cumulo degli impieghi e degli incarichi, prevista per i dipendenti pubblici dall'articolo 53 del Dlgs 165/2001 (che afferma il principio di esclusività dei pubblici dipendenti, in forza dell'applicazione degli articoli 60 e seguenti del Testo unico sul pubblico impiego) si concili con quella speciale per i docenti e ricercatori delle università. Se l'articolo 2, comma 2, del Dlgs 165/2001 include le istituzioni universitarie tra le amministrazioni pubbliche, la disposizione contenuta al comma 2, articolo 3, dello stesso decreto sottolinea il carattere autonomo delle università, in base al disposto dell'articolo 33 della Costituzione, precisando che il personale di riferimento è regolato dalle disposizioni vigenti nei singoli atenei (disposizione confermata dal comma 7 dello stesso articolo 53). I più recenti interventi del ministero dell'Università e della ricerca (atto d'indirizzo del 15 maggio 2018) e quello relativo all'inclusione nel Piano nazionale anticorruzione, approvato con delibera Anac n. 1208 del novembre 2017, forniscono un'adeguata risposta in merito.

Secondo tali interventi, la normativa richiamata dev'essere integrata da due normative speciali: il Dpr 382/1980 e, soprattutto, la legge 240/2010. Che confermano l'applicazione, anche al personale docente delle università, delle norme sulle incompatibilità e sugli incarichi previsti dall'articolo 53 del Dlgs 165/2001 quale norma base per tutto il pubblico impiego.

Le varie specificazioni sono declinate all'interno dei regolamenti e degli statuti dei singoli atenei, in ossequio al richiamato principio costituzionale dell'autonomia delle istituzioni universitarie, le quali tuttavia devono rispettare il contenuto degli atti di indirizzo emanati dal Muir in accordo con l'Anac (si veda l'atto di indirizzo n. 1208 del 22 novembre 2017, sopra richiamato).

Proprio tale atto di indirizzo opera un radicale discrimine circa lo "status" di docente a tempo pieno, cui è inibita l'attività libero professionale continuativa, oltre a tutte le attività subordinate al di fuori del rapporto di servizio in atto (in tal senso è da richiamare la sentenza 37 del 14 aprile 2015 della sezione giurisdizionale della Corte dei conti per l'Emilia Romagna e il disposto dell'articolo 11, comma sesto, del Dpr 382/1980), nonché alle attività di consulenza aventi natura di libera professione. Per i docenti con rapporto a tempo definito valgono le norme previste negli statuti e nei regolamenti dei singoli atenei, nel rispetto degli obblighi istituzionali e della salvaguardia del principio del conflitto di interessi.